



# DONNE IN PENSIONE A 60 ANNI: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA GIUSTIFICA REGIMI PREVIDENZIALI DIVERSI TRA PUBBLICO E PRIVATO

## MA NON OBBLIGA AD ADOTTARE UN REGIME PEGGIORATIVO PER IL PUBBLICO

La sentenza 13-11-2008, con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 141 CE in materia di non discriminazione dei trattamenti retributivi basata sul sesso dei lavoratori, contiene alcuni importanti principi che non mancheranno di produrre effetti significativi nell'assetto della nostra legislazione previdenziale nazionale.

Il primo e più importante principio affermato dalla Corte di Giustizia europea riguarda la **netta distinzione tra il regime pensionistico INPS e quello che viene applicato ai lavoratori pubblici**. Quest'ultimo, infatti, si differenzia dai regimi "legali" in quanto – sempre secondo la Corte di Giustizia europea – il trattamento erogato sotto forma di pensione di vecchiaia è una forma di retribuzione a tutti gli effetti. **Da ciò deriva l'applicazione al solo regime INPDAP del più volte richiamato art. 141 del Trattato costitutivo della Comunità europea**. In sostanza, la Corte di Giustizia ammette la possibilità che sussistano regimi previdenziali differenziati fra settore pubblico e settore privato (e quindi trattamenti pensionistici differenziati), in quanto l'Inpdap eroga l'assegno pensionistico di vecchiaia in qualità di "datore di lavoro".

Altro aspetto significativo della sentenza è che in nessun passaggio di essa si fa esplicitamente menzione dell'obbligo per l'Italia di elevare a 65 anni l'età pensionabile delle donne. Il principio di non discriminazione, di cui all'art. 141 CE, si limita solo a stabilire che uomini e donne devono ricevere lo stesso trattamento a parità di prestazione lavorativa e di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Da una lettura complessiva della sentenza, dunque, non emerge alcuna volontà di restringere la fruizione di un diritto già riconosciuto alle donne dalla legislazione vigente, contrariamente a quanto affermato in questi ultimi giorni da diversi esponenti del governo e del mondo politico. Con semplificazione inaccettabile, si tende a ridurre tutto a un mero problema di innalzamento dell'età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni, con il presunto intento di eliminare una non meglio chiarita "discriminazione" a danno delle donne stesse.

In realtà, la sentenza sembra porre all'attenzione del nostro legislatore un problema opposto: quello, cioè, di far sì che le lavoratrici del settore pubblico che sono "costrette" (nel senso sociale e non legale del termine) ad uscire in anticipo dal lavoro, non subiscano per questo discriminazioni in termini di carriera e/o di trattamento economico. Il che potrebbe tradursi nell'introduzione di una **legislazione di favore** che preveda - ad esempio - forme di contribuzioni figurative legate a situazioni di particolare carico sociale, ecc.

E' indispensabile, in ogni caso, **superare l'equivoco in base al quale l'attuale legislazione pensionistica italiana obblighi le donne ad andare per forza in pensione a 60 anni**, interrompendo forzatamente il loro percorso di crescita professionale e retributiva. Oggi, sia nel settore pubblico, che in quello privato, le donne che desiderano proseguire l'attività lavorativa oltre il 60° anno possono farlo sino al compimento dei 65 anni (e, nel pubblico impiego, fino a 67). Del resto, basta consultare i dati forniti del Ministero dell'Economia nel Conto Economico 2007, diffuso poche settimane or sono, per rendersi conto che nell'anno 2007, in tutto il pubblico impiego si trovavano in servizio ben 62.512 donne di età compresa fra i 60 e i 64 anni (su un totale di 143.539 dipendenti), mentre nella fascia di età oltre i 65 anni le donne in servizio erano 8.929 (su un totale di 27.218 dipendenti). **Complessivamente, quindi, nel 2007 oltre 70.000 donne di età compresa tra 60 e 67 anni si trovavano in attività di servizio nel settore pubblico.**

Tutto questo ci sembra ampiamente sufficiente a dimostrare che il problema della esatta attuazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia europea 13-11-2008 va affrontato con prudenza e ponderazione, evitando decisioni affrettate che avrebbero il solo ed unico effetto di introdurre l'ennesimo fattore di discriminazione peggiorativa nei confronti del settore pubblico rispetto a quello privato.